

Sentenza n. 319 del 2005 (Professioni sanitarie)

Con la sentenza n. 319 del 2005, la Corte costituzionale si pronuncia sui limiti della potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di professioni sanitarie, dichiarando illegittima la legge regionale dell'Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 2 (*Istituzione corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici*).

Per l'avvocatura erariale la legge regionale, pur in assenza di una specifica disciplina statale della figura professionale in questione, si pone comunque in contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, perché regola materie di legislazione concorrente, quali le «professioni» - con riguardo, più specificamente, a quelle sanitarie ausiliarie - e la «tutela della salute», senza il rispetto dei principi fondamentali statali. Essa viola, inoltre, la riserva allo Stato, posta dagli articoli 3-septies e 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*), del potere di individuare le figure professionali degli operatori sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria e di determinarne gli ordinamenti didattici.

La Consulta accoglie i rilievi governativi. La legge impugnata disciplina l'istituzione e l'organizzazione, da parte della Regione Abruzzo, di corsi di formazione professionale per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici ed individua la finalità di tali corsi, che sono “rivolti, in particolare, alla formazione di operatori tecnico sanitari in grado di prestare assistenza fisico manuale su prescrizione medica e di garantire, nel limite delle proprie competenze, attività di prevenzione, cura, riabilitazione e recupero funzionale idroterapico, balneotermale e massoterapico”. Ma tale normativa, secondo la Corte, non è riconducibile alla materia residuale della formazione professionale dal momento che essa si propone, piuttosto, una finalità diversa da quella propriamente formativa in quanto diretta a disciplinare una specifica figura professionale sociosanitaria, regolandone le modalità di accesso ed incidendo, di conseguenza, anche sul relativo ordinamento didattico. *L'impianto generale, il contenuto e lo scopo della legge – affermano i giudici - inducono pertanto a ritenere che il suo oggetto debba essere ricondotto alla materia concorrente delle «professioni» di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed in particolare delle professioni sanitarie.* (Considerato in diritto n. 2.1).

La Corte ribadisce che nelle materie assegnate alla legislazione concorrente di Stato e Regioni l'intervento regionale deve svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legge dello Stato e che tali principi, ove non ne siano stati formulati di nuovi, sono quelli desumibili dalla normativa statale previgente; con particolare riferimento alle professioni sanitarie, infine, riafferma il principio fondamentale per cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, è riservata alla legislazione statale. Questo principio si pone come un limite invalicabile dalla potestà legislativa regionale.

L'illegittimità costituzionale della legge abruzzese consegue, quindi, al mancato rispetto di tale limite.

dott. ssa Paola Garro